

Presidente della Repubblica

Struttura

Art. 83 – Modalità dell'elezione: scrutinio segreto (per Cost.) e non preceduta da dibattito e quindi mancata presentazione di candidature (per consuetudine costituzionale). Significato delle maggioranze previste dal comma 3. Messaggio di insediamento davanti al Parlamento in seduta comune.

Artt. 84 e 85 – Significato del mandato di sette anni. Può cessare prima per morte, impedimento permanente, perdita di diritti civili e politici, destituzione a seguito del giudizio di accusa, dimissioni. *Prorogatio* se non si riesce a eleggere il PdR nei 30 giorni anteriori alla scadenza. Rieleggibilità – Dichiarazione di Ciampi alla scadenza del mandato

Art. 86 – Per viaggi all'estero, per morte o altri eventi oggettivi, per eventi su cui siano possibili valutazioni discrezionali (caso Segni).

Art. 84, comma 3. Assegno e dotazione: riserva di legge. Segretariato Generale della Presidenza. Autonomia regolamentare, ma non autodichia

Responsabilità presidenziale

Nell'esercizio delle funzioni:

Art. 90, collegato con art. 91. Tensione con art. 25.

Irresponsabilità in tutti gli altri casi – Controfirma ministeriale: da certificazione della collaborazione del Ministro con il Capo dello Stato (monarchia costituzionale) a meccanismo di imputazione al Ministro della responsabilità presidenziale (forma di governo parlamentare).

Art. 89: “ministri proponenti” interpretato nel senso di “competenti”.
Atti non controfirmati sono quelli strettamente personali delle dimissioni, del messaggio di insediamento, del voto al CSM e al CSD, delle esternazioni orali)

Per atti estranei alle sue funzioni o anteriori al mandato:

Piena responsabilità civile e penale per Costituzione.

PdR Funzioni (1)

“Rappresentante dell’unità nazionale”

Classificazione degli atti, sempre formalmente presidenziali in sostanzialmente a) presidenziali; b) governativi; c) complessi.

Classificazione in base ai rapporti con gli altri organi costituzionali

rapporti col Parlamento: indice elezioni e referendum, promulga e rinvia le leggi (v. scheda sul procedimento legislativo), invia messaggi alle Camere, nomina cinque senatori a vita, scioglie le Camere. Art. 88: profili formali; semestre bianco; tipologie di scioglimento: ‘tecnico’ (ad es. del Senato per uniformarne la durata a quella della Camera fino alla l.cost. del 1963) e ‘funzionale’, se al Presidente risulti evidente la mancanza di una maggioranza parlamentare. Ma sono concepibili altre tipologie? Il caso del 1994. Lo scioglimento è atto (sostanzialmente) complesso o presidenziale?

PdR Funzioni (II)

Rapporti col Governo

Nomina Pres. Consiglio e su sua proposta i Ministri

Autorizza presentazione d.d.l. governativi alle Camere

Emana decreti con valore di legge e regolamenti. Differenze con promulgazione. Rifiuto di emanazione di decreti-legge (Pertini: computo firmatari referendum; Scalfaro: finanziamento partiti; Napolitano: somministrazione di nutrimento a malati terminali).

Nomina i funzionari statali ove previsto con legge

Accredita i diplomatici e ratifica i trattati internazionali

Comando Forze armate e Presidenza del CSD, dichiara stato di guerra

Conferisce onorificenze della Repubblica

Rapporti col potere giudiziario

Presiede CSM

Grazia

Rapporti con la Corte costituzionale

Nomina cinque giudici

Rapporti con autonomie territoriali

Scioglie Consigli regionali e rimuove Pres. Giunta,

Scioglie Consigli comunali e provinciali

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Art. 99: iniziativa legislativa e attività consultiva

121 Consiglieri (scelti fra rappresentanti dei lavoratori privati e pubblici, dei datori di lavoro, del volontariato) e un Presidente (di nomina formalmente presidenziale e sostanzialmente governativa)

Consiglio di Stato

- Art 100, comma 1 e 103.
- Funzioni consultive: prime tre sez. e adunanza generale, adotta pareri su regolamenti e altri atti normativi (obbligatori) e sugli atti su cui governo e regioni richiedano parere (facoltativi)
- Funzioni giurisdizionali: sez da IV a VI e adunanza plenaria (Pres. Cons. e 12 magistrati fra componenti sez. giurisd.)
- Metà membri fra Consiglieri TAR, $\frac{1}{4}$ per concorso riservato a categorie previste con legge e $\frac{1}{4}$ di nomina governativa
- Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno

Corte dei conti

Art. 100, comma 2

Controlli: non solo preventivi (ora solo su atti di particolare rilievo) ma ora (l.n. 20 del 1994) anche successivi (sul bilancio e sull'attività delle pubbliche amministrazioni). **Per i controlli preventivi** la Corte dei conti appone il visto sugli atti controllati e lo registra. Se rifiuta il visto registra l'atto con riserva comunicata al Parlamento, tranne che per atti privi di copertura o di nomine di dipendenti pubblici disposte fuori organico. Doppia ausiliarietà (col Governo e col Parlamento).

I controlli successivi sul bilancio si estrinsecano nella corrispondenza al bilancio di previsione dei risultati del rendiconto e si concludono col giudizio di parificazione presentato al Parlamento unitamente a una relazione. I controlli sull'attività delle pubbliche amministrazioni anche regionali sono sui risultati, quindi sull'efficienza dell'azione amministrativa i cui risultati (referti) sono presentati al Parlamento.

Metà Consiglieri sono reclutati per concorso riservato a certe categorie (magistrati ordinari ecc.), e metà sono di nomina governativa.

Consiglio di presidenza della Corte dei conti, organo di autogoverno.

Autorità indipendenti

Funzioni: garanzia di diritti fondamentali o regolazione di settori economici che il Parlamento ritenga di dover devolvere con legge ad Autorità poste in posizione di indipendenza dagli organi costituzionali di indirizzo politico e dagli operatori economici del settore. Esercitano funzioni normative, di regolazione condizionata, paragiurisdizionale. I loro atti sono sempre sindacabili in sede giurisdizionale.

Struttura: Garanzie di indipendenza: organi preposti alla nomina, non rieleggibilità, requisiti di nomina.

Problema del mancato fondamento costituzionale.